

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 146/CGF – RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2010

I Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro – Componenti Arch.
Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

1) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA 0-6 NONCHÉ DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, SEGUITO GARA ES CHIETI CALCIO A 5/LORETO APRUTINO CALCIO A 5 DEL 17.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 21.1.2010)

2) RICORSO A.S.D. ES CHIETI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA 0-6 NONCHÉ DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, SEGUITO GARA ES CHIETI CALCIO A 5/LORETO APRUTINO CALCIO A 5 DEL 17.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 21.1.2010)

Al 10’ del 1° tempo dell’incontro Chieti/Loreto Aprutino in corso il 17.1.2010 per il Campionato Under 21 del Calcio a 5, due calciatori della società ospitante, a seguito di uno scontro fortuito, riportavano gravi lesioni al capo, in particolare, uno di essi, il portiere Masci Alessio, rimaneva a terra privo di sensi nonostante le cure mediche prontamente prestategli per cui, subito trasportato in stato di coma presso un presidio ospedaliero di Pescara veniva sottoposto ad intervento chirurgico al cranio per la rimozione di un ematoma.

L’accaduto, fedelmente riportato nel referto di gara, produceva reazioni fortemente emotive e sgomento nei calciatori, tutti di giovane età, di entrambi le compagini, sicchè i dirigenti delle due società, di comune accordo, vista la situazione venuta a crearsi, decidevano di rinunciare alla prosecuzione della gara.

Per quanto sopra il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pur rendendosi conto della particolarità dell’evento e delle eccezionali implicazioni di natura psicologica che avevano subito i partecipanti all’incontro, decideva di propendere per una interpretazione letterale dell’art.53, comma 2 N.O.I.F. infliggendo alle due società la punizione sportiva della perdita della gara prevista da detta norma (Com. Uff. n. 369 del 21.1.2010).

Contro tale pronuncia hanno presentato separati reclami a questa Corte i sodalizi perseguiti, reclami che vanno preliminarmente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

In logica sintonia le parti ricorrenti evidenziano come l'inusuale eccezionalità dell'evento e gli effetti derivati ai giovani calciatori, sconvolti per quanto occorso ai loro compagni, non consentivano soluzioni alternative rispetto a quella concordemente adottata sottolineando come anche l'arbitro avesse tacitamente condiviso la loro decisione; chiedono, pertanto una decisione disciplinare diversa.

I reclami sono meritevoli di accoglimento.

L'incidente di gioco, tanto più grave e per le conseguenze che ne derivarono ai due atleti coinvolti e per le ripercussioni emotive su tutti gli altri calciatori presenti, aveva creato in campo una situazione anomala ed eccezionale, ingestibile, che, oggettivamente, era di ostacolo ad una corretta e normale prosecuzione dell'incontro, situazione che, per altro profilo, si sottraeva ad ogni possibile valutazione sul piano squisitamente tecnico.

Si verte, pertanto, incontrovertibilmente, nel campo dell'ipotesi contemplata dall'art. 17, comma 4 C.G.S. che consente all'organo di giustizia adito decisioni alternative compresa quella di ordinare la ripetizione dell'incontro.

Ed è proprio quest'ultima che si palesa, anche dal punto di vista più correttamente sportivo, quella maggiormente aderente alla vicenda, anche perché, a ben guardare, la specie non sembra rientrare nell'ambito concettuale della rinuncia come previsto dall'art. 53/2 N.O.I.F., che postula una opzione maturata in situazioni usuali o di scelte non condizionate da fattori oggettivamente inconsueti.

Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) rispettivamente come sopra proposti dall'A.S.D. Loreto Aprutino Calcio A 5 di Loreto Aprutino (Pescara) e dall'A.S.D. ES Chieti Calcio A 5 di Chieti, li accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata ed ordina la ripetizione della gara su indicata.

Dispone, altresì, restituirsi le tasse reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Cesare Persichelli – Componenti Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

3) RICORSO AC. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO C/5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. ZANNONI STIVEN DANIEL SEGUITO GARA CALCETTO POGGIBONSESE/CARRÈ FUTSAL CHIUPPANO DEL 23.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 392 del 27.1.2010)

L'A.C. Carrè Futsal Chiuppano C/5 ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale, nei modi e termini regolamentari, la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con la quale, in relazione all'incontro Chiuppano/Poggibonsi, è stata inflitta al calciatore Daniel Stiven Zannoni la squalifica per due giornate di gara "per intervento falloso nei confronti di un avversario lontano dall'azione di gioco".

Assume la ricorrente che tale motivazione non sarebbe corrispondente alla realtà dei fatti, dei quali offre prospettazione del tutto difforme dalla refertazione arbitrale nella quale l'episodio viene ricostruito precisando che il Zannoni "colpiva intenzionalmente da tergo un avversario con un calcio violento".

Va ricordato che, indiscussamente, il rapporto dell'arbitro costituisce fonte privilegiata di prova sicché non può superarsi l'inequivoca narrazione della vicenda contenuti in referto sulla base di semplici affermazioni di parte, del tutto inidonee a ricostruire diversamente l'episodio per cui è processo.

Tanto premesso, a parere della Corte la condotta sanzionata, per come esposta dal direttore di gara ed a stregua della previsione regolamentare, avrebbe potuto addirittura conseguire più grave punizione, nella fattispecie non erogata con indubbio vantaggio per l'atleta riduttivamente squalificato.

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto A.C. Carrè Futsal Chiuppano C/5 di Carrè (Vicenza).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma l'11 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete